

sicurezza nei laboratori



4 marzo 2009

Primo incontro

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
TESTO UNICO



Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO

SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le disposizioni del decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante il riordino delle medesime in un unico testo normativo.



soggetti della linee aziendale

- ◆ Datore di lavoro
- ◆ Dirigente
- ◆ Preposto
- ◆ Servizio di prevenzione e protezione
- ◆ Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- ◆ Medico competente (*se previsto*)
- ◆ Lavoratori



Datore di lavoro

art. 2 lettera b)

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità ... in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni, ... , per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero, il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni.



Individuazione datore di lavoro

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

art. 2 comma 1 lettera b)

... in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conformi ai criteri indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

D. M. 21 giugno 1996, n. 292

art. 1 lettera c)

... Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni scolastiche ed educative statali ...



Dirigenti

art. 2 lettera d)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa



Preposti

art. 2 lettera e)

Persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa



Servizio di prevenzione e protezione dei rischi art. 2 lettera l)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per
i lavoratori



R.L.S.
art. 2 lettera i)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (eletto dai lavoratori se in azienda con meno di 15 lavoratori; eletto o designato in aziende con più di 15 lavoratori; 1 fino a 200 lavoratori – 3 fino a 1.000 – 6 oltre i 1.000)



Medico competente

art. 2 lettera h)

medico ... che collabora.. con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria ...



Lavoratore

art. 2 lettera a)

... persona che.. svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione



allievi nelle scuole

art. 2 lettera a) ...l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allevo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione ...



ORGANIZZAZIONE SICUREZZA NELLE SCUOLE
NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LINEA ORGANIZZATIVA

STRUMENTI GESTIONALI

LINEA OPERATIVA



LINEA ORGANIZZATIVA

**Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione**

Medico Competente

**Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza**



STRUMENTI GESTIONALI

Valutazione dei rischi e Piano di emergenza

Attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Consultazione



LINEA OPERATIVA

**Servizio edilizia pubblica o servizi delle
amministrazioni competenti**

Responsabili scolastici

Preposti - insegnanti

Ciascun lavoratore



Il datore di lavoro art. 17

FUNZIONI INDELEGABILI

- **Valuta** i rischi per la sicurezza e la salute
- **Elabora** un documento
- **Designa** il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione



I datori di lavoro e i dirigenti art. 18

devono inoltre

nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) nominare il medico competente
- b) nomina gli addetti alla gestione dell'emergenza
- d) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione
- f) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le direttive loro impartite
- i) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici



Il datore di lavoro e il dirigente

- c) tiene conto delle capacità degli addetti
- g) richiede l'osservanza delle norme al Medico Competente
- h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori
- l) istruisce e forma**
- n) consente ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione delle salute
- t) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro
- z) aggiorna le misure di prevenzione



I preposti art. 19

devono

nell'ambito delle attribuzioni e competenze:

- a) sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge
- f) segnala tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro
- g) frequenta appositi corsi di formazione



Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33)

nell'ambito delle attribuzioni e competenze

- ♦ individua i fattori di rischio, valuta il rischio e individua le misure per la sicurezza e la salubrità di lavoro
- ♦ elabora le misure preventive e protettive
- ♦ elabora le procedure di sicurezza
- ♦ propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori



Compiti dell'RLS (art. 50)

- a) accede ai luoghi di lavoro
 - b) viene consultato in ordine alla valutazione dei rischi
 - e) riceve le informazioni e la documentazione
 - g) riceve una formazione adeguata e specifica per lo svolgimento del compito
 - i) formula osservazioni
- Svolge il proprio incarico senza che la sua retribuzione ne risenta
- Ha accesso alla documentazione aziendale (documento di valutazione dei rischi, registro infortuni)



Il medico competente (art. 25)

Deve

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, organizzazione del servizio di primo soccorso
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria



I lavoratori devono: (art. 20)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conforme alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- b) osservare le norme e le misure disposte dal datore di lavoro
- c-d) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione
- e) segnalare le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione
- f) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dai datori di lavoro



Formazione del personale

Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni



Informazione del personale:

***Il datore di lavoro** assicura che tutti i lavoratori ricevano un'adeguata informazione su:*


- **Rischi per la sicurezza e salute connessi all'attività**
- **Rischi specifici cui sono sottoposti in relazione all'attività svolta**
- **Pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi**



Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi e l'elaborazione di un documento è un obbligo indelegabile del datore di lavoro.

Il datore di lavoro può peraltro avvalersi del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente



Per individuare i rischi e le conseguenti misure preventive e protettive è necessario essere in possesso di attitudini e specifiche conoscenze tecniche.

Il Decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003 ha individuato titoli e requisiti del Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione



l'informazione e la formazione dei lavoratori

Oltre ad essere un obbligo per il
datore di lavoro

è una misura preventiva di primaria importanza

La formazione del personale deve comunque avvenire in occasione

art. 37 comma 4:

- ◆ dell'assunzione
- ◆ del trasferimento o cambiamento di mansioni
- ◆ dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di nuove sostanze pericolose
- ◆ la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi



Formazione degli addetti alla gestione dell'emergenza art. 37 comma 9

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendio e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico



Iniziative formative obbligatorie

Corsi formativi per addetti all'antincendio – emergenza operanti nella scuola

(D.M. 10 marzo 1998)

Corsi formativi per addetti al primo soccorso operanti nella scuola

(Decreto 15 luglio 2003, n. 388)

Corsi formativi per Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione

(D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195)